

N. 058 DEL 31.01.2006

U.T. – URB. – PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) “P3 – MERIMEGGIO” – DELIBERAZIONE N° 201 DEL 01/4/2005 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, il P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. n° 89-20601 del 03/5/1988 e s.m.i., individua in Biella – Chiavazza un'area denominata “P3 Merimeggio” sottoponendola a Strumento Urbanistico Esecutivo (P.I.P.);
- che, l'attuazione e la gestione del P.I.P. viene attuata in base alla convenzione n° 50984 del 06/11/1998, tra il Comune di Biella e la Società d'Intervento “NORDIND – Inseidiamenti Produttivi Piemonte Settentrionale S.p.A.”, costituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/80;
- che, l'art. 8 della citata convenzione subordinava la cessione delle aree comprese nel P.I.P. all'approvazione di una apposita convenzione-tipo e all'esplicitazione dei requisiti che i richiedenti dovevano possedere per ottenere l'assegnazione dei lotti;
- che, con deliberazione n° 201 del 01/4/2005, la Giunta Comunale approvava la bozza di convenzione dove si fissavano i criteri per l'assegnazione dei lotti;
- che, con comunicazione prot. 3132-06, la Soc. NORDIND richiedeva la variazione dell'art. 7 della sopracitata convenzione dove vengono determinati i tempi per la richiesta dei permessi di costruire e i termini per l'esecuzione delle opere;
- considerato che, alcuni lotti presentano oggettivamente caratteristiche geo-morfologiche e dimensionali tali da renderli scarsamente appetibili se non ai proprietari dei lotti confinanti;
- che tali proprietari si sono dichiarati disponibili all'acquisto per un futuro ampliamento delle proprie aziende ma che non sono in condizione di impegnarsi a rispettare i tempi d'inizio e conclusione dell'intervento stabiliti dall'art. 7 della citata convenzione;
- dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto, il presente atto, non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 267/00
- visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n° 267/00;
- con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

1. di modificare l'art. 7 della bozza di convenzione tra il Comune di Biella e la Società d'Intervento "NORDIND – Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale S.p.A." approvata con deliberazione n° 201 del 01/4/2005 aggiungendo al termine dello stesso le parole "Sono esclusi da tale condizione i lotti denominati 10, 11 e 12";
 2. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente, di stipulare la convenzione secondo lo schema ora modificato e integrato con i dati di dettaglio eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati;
 3. di dare atto che l'intervento proposto non darà luogo ad oneri gestionali a carico del Comune nel periodo 2005/2007 oggetto di programmazione finanziaria.
-
-